

P.U. 218-2/2025



**TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE**

Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati

| | |
|------------------------------|--------------|
| Dott.ssa Caterina Giovanetti | Presidente |
| Dott. Alessandro Longobardi | Giudice |
| Dott. Francesco Ambrosio | Giudice rel. |

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento ex artt. 40 e 84 e ss. CCII instaurato in data 18.8.2025

DA

LA C2 COMPENSATI CURVATI S.R.L. (C.F.: 07466810962) con sede legale in Misinto (MB), via dei Guasti n. 15, rappresentata e difesa dagli avv. Paola Leonardi e Andrea Bosisio

Premesso che:

- con ricorso depositato in data 8.7.2025, I.C.M. INDUSTRIA COMPENSATI MOGLIA S.P.A. ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di LA C2 COMPENSATI CURVATI S.R.L.;
- in data 18.8.2025 – ossia entro la prima udienza, fissata ai sensi dell'art. 41 CCII – LA C2 COMPENSATI CURVATI S.R.L. ha depositato un ricorso per l'omologazione di un concordato preventivo in continuità aziendale, corredato dall'attestazione prevista dall'art. 87, comma 3, CCII, redatta dal professionista indipendente dott. Marco Vigna Taglianti, ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: *“chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, voglia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 40, 47 e 84 CCII, acquisito il parere del Commissario Giudiziale,*

In via preliminare:

i) disporre, ai sensi dell'art. 7, comma 2, CCII, la trattazione in via prioritaria della presente domanda rispetto al procedimento per l'apertura della procedura giudiziale incardinata avanti il Tribunale di Monza, Giudice Delegato, Dott.ssa Patrizia Fantin, procedimento unitario n. 218/2025;

ii) conseguentemente dichiarare inammissibile e/o improcedibile la citata pendente domanda di apertura della liquidazione giudiziale;

iii) confermare le misure di protezione del patrimonio ai sensi degli artt. 54, 2° comma, primo e secondo periodo, CCII per la durata di mesi quattro;

nel merito:

i) verificata la ritualità della proposta e l'idoneità del piano alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali, dichiarare aperta la procedura di concordato preventivo e adottare i provvedimenti di cui all'art. 47, 2° comma, CCII;

ii) autorizzare, ai sensi dell'art. 100, comma 2, CCII, il pagamento delle rate a scadere del contratto di mutuo ipotecario in essere con la Banca di Credito Cooperativo di Barlassina, così come riscadenzato in data 4 luglio 2025 con atto a rogito del notaio Giovanni Roncoroni di Cesano Maderno, rep. n 141.093, racc. n. 52.013, in quanto: i) la relativa garanzia reale grava sull'immobile di Misinto ove è esercitata l'attività di impresa e ii) il mutuo alla data di presentazione della presente proposta non presenta scaduto;

iii) in esito alle operazioni di voto, omologare il concordato preventivo proposto. Il tutto con riserva di eventualmente integrare la presente domanda nel termine ai sensi dell'art. 47, 1° comma, lett. d), CCII se ritenuto necessario, e di fornire i chiarimenti e/o depositare i documenti che l'ill.mo Tribunale dovesse richiedere. Chiede infine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47, comma 2, lett. d, CCII, che le somme da versare nell'immediato deposito giudiziale siano al momento limitate al 20% di quelle che si reputano necessarie per l'intera procedura, con l'obbligo per la Ricorrente di integrarle immediatamente man mano che il Commissario Giudiziale, previa autorizzazione del sig. Giudice Delegato, ne faccia richiesta”;

- con decreto del 9.9.2025, il Giudice designato dott.ssa Patrizia Fantin ha confermato le misure protettive per un periodo di centoventi giorni, ossia fino al 18.12.2025;
- con decreto del 19.9.2025, il Tribunale – ritenuto che “*benché generalmente la nomina del commissario giudiziale avviene al momento del decreto di apertura della procedura ai sensi dell'art. 92 CCII tuttavia non è impedito al Tribunale, per ragioni di opportunità, anticipare la nomina anche prima del decreto di apertura per garantire la tutela del patrimonio; la trasparenza nella gestione ed*

il supporto nella fase istruttoria – ha nominato quale Commissario Giudiziale la dott.ssa Francesca Cassago;

- il Commissario Giudiziale nominato ha rinunciato all’incarico “*in quanto socia di studio della Dott.ssa. Denise Mapelli (nominata Commissario Giudiziale nella precedente procedura di Concordato Preventivo presentata dalla società), la quale vanta un credito nei confronti della La C2 Compensati Curvati Srl per parte del compenso quale Commissario*”;
- con decreto del 23.9.2025 il Tribunale, preso atto della rinuncia della dott.ssa Francesca Cassago, ha nominato quale Commissario Giudiziale il dott. Ciro Fiore e gli ha assegnato un termine di venti giorni per il deposito di un parere sul piano e sulla proposta concordataria;
- in data 13.10.2025 il Commissario Giudiziale, dott. Ciro Fiore, ha depositato il proprio parere sulla proposta e sul piano concordatario;
- con decreto comunicato alla ricorrente il 27.10.2025, il Tribunale – rilevate alcune criticità ostative all’apertura del concordato preventivo – ha assegnato alla società ricorrente un termine di quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti;
- in data 11.11.2025 la società ricorrente ha apportato le integrazioni richieste dal Tribunale;
- con decreto comunicato alla ricorrente il 7.1.2026, il Tribunale – rilevata la persistenza di alcune criticità ostative all’apertura del concordato preventivo – ha concesso un ulteriore termine di quindici giorni;
- in data 22.1.2026 la società ricorrente ha apportato le integrazioni richieste dal Tribunale;
- considerata la persistenza di profili di criticità, è stata fissata l’udienza del 25.2.2026, all’esito della quale è stato concesso un ultimo termine di quindici giorni per il deposito delle integrazioni richieste e sono state prorogate le misure protettive per un periodo di trenta giorni;
- in data 12.3.2026 la società ricorrente ha apportato le integrazioni ed in data 27.3.2026 il Commissario Giudiziale ha depositato il proprio parere.

Rilevato che:

- la società ricorrente è stata costituita il 1.12.2000 ed inizialmente era attiva unicamente nel settore della produzione di legno curvato per scocche, schienali, sedili e altri prodotti; successivamente, anche in ragione della situazione di crisi

che aveva colpito il settore dei curvati, si è altresì dedicata al settore della produzione di articoli e accessori per l'equitazione;

- la società si trova in stato di crisi dovuto principalmente ai seguenti fattori:
 - l'aver dovuto sostenere i costi necessari per implementare l'attività del ramo equitazione;
 - l'aumento dei costi delle materie prime dovuto alla pandemia di Covid-19 ed al conflitto russo-ucraino;
- al fine di fronteggiare tale situazione di crisi, in data 12.12.2023 era stato presentato un ricorso per l'omologazione di un concordato preventivo in continuità aziendale ma il Tribunale di Monza, con sentenza dell'11.3.2025, aveva rigettato la domanda in quanto la proposta non era stata approvata dall'unanimità delle classi e non erano stati ritenuti sussistenti i presupposti per l'omologazione forzata enunciati dall'art. 88 CCII, nella formulazione vigente *ratione temporis*;
- nell'ambito del precedente procedimento per l'omologazione del concordato preventivo era altresì stata disposta una procedura per la ricerca di offerte concorrenti ai sensi dell'art. 91 CCII con riferimento a una porzione di un immobile di proprietà della ricorrente sito in Misinto, conclusasi con l'aggiudicazione al prezzo di € 171.300. Il ricavato è stato destinato alla parziale estinzione dell'esposizione ipotecaria, con conseguente cancellazione dell'ipoteca di secondo grado;
- inoltre, nel periodo intercorrente tra la definizione del precedente procedimento e il deposito del presente ricorso:
 - in data 4.7.2025 la ricorrente e il creditore ipotecario Banca di Credito Cooperativo di Barlassina hanno riscadenzato il residuo credito ipotecario allungando di cinque anni il piano di ammortamento (con ultima rata scadente il 12.3.2034) e prevedendo un tasso di interessi fisso nella misura del 4%;
 - è stata estinta l'esposizione chirografaria nei confronti della Banca di Credito Cooperativo di Barlassina. La relativa provvista è stata fornita personalmente dagli amministratori Fabio e Alberto Conti mediante la stipula di un contratto di mutuo con il medesimo istituto, assistito da ipoteca su un immobile di loro proprietà sito in Cesano Maderno, via Friuli n. 14;
 - sono stati effettuati alcuni pagamenti in favore dei lavoratori;

- la ricorrente ha pertanto affermato che gli avvenimenti sopra descritti, unitamente alle modifiche legislative sulla disciplina del concordato preventivo riconnesse all'introduzione del d.lgs. 136/2024 (cd. correttivo-*ter*), costituirebbero dei “*mutamenti delle circostanze*” idonei a consentire la riproposizione della domanda concordataria ai sensi dell'art. 47, comma sesto, CCII.

Rilevato che, per quanto concerne il contenuto del piano e della proposta concordataria:

- il **valore di liquidazione**, determinato ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. c), CCII ammonta a complessivi € 917.877,00 e risulta composto:
 1. dall'immobile sito in Misinto, via dei Guasti n. 11, catastalmente identificato al foglio 6 particella 217 sub 701 graffata con particella 218 sub. 703, categoria catastale D/7 rendita catastale € 11.990,00. L'immobile è stato oggetto di una perizia di stima redatta dall'ing. Norberto Riva, il quale ha individuato, quale valore commerciale del bene, l'importo di € 653.120, precisando che nell'ipotesi di vendita attraverso una procedura competitiva l'importo posto a base d'asta sarebbe pari al 75% di tale valore, ossia € 489.840 (doc. 10);
 2. dai macchinari, dalle attrezzature, dai mobili e dai carrelli elevatori, il cui valore di liquidazione complessivo è stato stimato in € 100.000, come risulta dalla relazione di stima redatta da IVG Monza;
 3. dalle rimanenze di magazzino, aventi un valore di liquidazione pari a € 15.000, confermato dal parere di congruità rilasciato da IVG Monza;
 4. dalla titolarità di crediti nei confronti di clienti per complessivi € 216.964. La ricorrente ha precisato che dalla contabilità risultano crediti per un ammontare complessivo di € 354.923 e che sono state apportate rettifiche per € 137.959 sulla base dei seguenti assunti: (i) svalutazione pari al 50% dei crediti con anzianità di almeno un anno e dei crediti con anzianità superiore per cui la società è in possesso di un titolo esecutivo e/o garanzie del debitore e/o di soggetti ad esso riconducibili; (ii) svalutazione integrale delle posizioni maturate oltre l'anno;
 5. da liquidità per € 96.073;
- nel valore di liquidazione non sono ricomprese utilità derivanti dal positivo esperimento di azioni revocatorie o di responsabilità, atteso che:

- per quanto concerne le azioni revocatorie, non sono state rilevate operazioni aventi i presupposti di cui all'art. 166 CCII, considerato che l'unica operazione astrattamente revocabile – ossia l'estinzione del debito chirografario nei confronti della Banca di Credito Cooperativo di Barlassina – è stata effettuata mediante risorse provenienti dal patrimonio dei soci;
- per quanto concerne l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, non è stata ravvisata alcuna condotta di *mala gestio* loro imputabile, anche tenuto conto del fatto che costoro, una volta percepita la situazione di crisi nel dicembre del 2023, hanno depositato il ricorso ai sensi dell'art. 44 CCII; non risulta, inoltre, che la società abbia mai operato in presenza di un patrimonio netto negativo. In ogni caso, anche qualora dovessero ravvisarsi profili di responsabilità in capo agli amministratori, il loro patrimonio risulta per la gran parte destinato al buon esito della proposta concordataria, considerato che gli amministratori sono comproprietari, insieme alla madre Anna Maria Busnelli: (i) di un immobile sito in Cesano Maderno, via Friuli n. 14 su cui grava un'ipoteca della Banca di Credito Cooperativo di Barlassina a garanzia della restituzione del mutuo contratto al fine di estinguere il debito chirografario vantato dalla società, e in ogni caso la circostanza che si tratti di un immobile in comproprietà inciderebbe sulle tempistiche di vendita dello stesso; (ii) di un immobile sito in Borno, via Ogne n. 4, dal valore di circa € 70.000 secondo i parametri OMI, sul quale verrà apposto un vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645-ter c.c.;
- il **valore eccedente quello di liquidazione** ammonta invece a complessivi € 169.104 e proviene unicamente dagli utili derivanti dalla prosecuzione dell'attività di impresa per un periodo di cinque anni;
- sono altresì previsti apporti di **finanza esterna** risolutivamente condizionati all'omologa per complessivi € 227.742, di cui:
 - € 40.000 che saranno versati dai soci Fabio e Alberto Conti al Commissario Giudiziale mediante la consegna di un assegno circolare;
 - € 170.000 che saranno versati dal socio Fabio Conti al Commissario Giudiziale mediante la consegna di un assegno circolare;

- € 17.742 che i soci Fabio e Alberto Conti si sono impegnati a versare nell'ipotesi in cui dovesse divenire esigibile in corso di piano il debito nei confronti di Equiteria s.r.l. A tal riguardo la ricorrente ha esposto di aver ricevuto, a fine maggio 2024, una contestazione per atti di concorrenza sleale da parte di Equiteria s.r.l. Detta contestazione trae origine da un verbale di conciliazione giudiziale che fu stipulato tra le parti nel 2014, in forza del quale La C2 Compensati Curvati s.r.l. si era impegnata a riconoscere € 70 “*a titolo di penale, per ogni violazione avente per oggetto la produzione, commercializzazione, distribuzione di un singolo pannello/cavallerizza*”, nonché € 2.500 per ogni pubblicità effettuata in relazione a tali prodotti. La ricorrente ha stimato il potenziale debito nei confronti di Equiteria s.r.l. in € 887.110, identificando “*in via cautelativa, tutte le fatture emesse dal 2014 aventi ad oggetto quei componenti che potrebbero essere stati utilizzati per la produzione delle cavallerizze, non essendoci alcuna fattura avente quale oggetto la vendita di cavallerizze*”. Tale esposizione debitoria – in quanto allo stato solo potenziale – è stata collocata in una autonoma classe chirografaria con previsione di soddisfacimento nella misura del 2%, ossia per € 17.742, che avverrà con risorse provenienti dai soci;
- il **piano concordatario** presentato da LA C2 COMPENSATI CURVATI S.R.L. deve qualificarsi come in continuità diretta e in particolare prevede:
 - la prosecuzione dell'attività d'impresa nella forma della continuità diretta per un periodo di cinque anni, fino al 31.12.2030, con conseguente messa a disposizione dei creditori dei relativi flussi.

I flussi della continuità aziendale destinati ai creditori concorsuali sono stati quantificati in € 50.000 annuali, per complessivi € 250.000, come meglio specificato nel piano industriale allegato al ricorso.

La società ha aperto un conto corrente dedicato all'accantonamento delle risorse provenienti alla continuità da destinare ai creditori, sul quale giace attualmente l'importo di € 25.000.

I soci Fabio e Alberto Conti si sono impegnati, in solido tra loro, a corrispondere in favore della procedura, entro il 30 aprile di ogni anno, un importo pari alla differenza tra la somma di € 50.000 e l'importo effettivamente generato nell'anno di riferimento dalla prosecuzione dell'attività di impresa.

A garanzia di tale impegno entrambi i soci, congiuntamente alla sig.ra Anna Maria Busnelli, si sono impegnati a costituire un vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645-ter c.c. su un immobile sito a Borno (BS), via Ogne n. 4 entro 60 giorni dall'apertura del concordato preventivo.

In seguito alla richiesta di chiarimenti, la ricorrente ha precisato che tale vincolo di destinazione sarà automaticamente escutibile, senza necessità di ulteriori autorizzazioni o provvedimenti, per cui il Commissario Giudiziale potrà procedere alla vendita dell'immobile vincolato, destinando i relativi proventi al soddisfacimento dei creditori. Inoltre, l'eventuale eccedenza dei proventi derivanti dalla vendita del bene rispetto al *deficit* accertato per l'anno di riferimento sarà trattenuta dal Commissario Giudiziale fino alla conclusione dell'esecuzione del piano concordatario, al fine di far fronte ad eventuali ulteriori *deficit* di flussi, nei limiti dell'importo massimo garantito;

- l'esclusione dalla liquidazione dei beni necessari per la prosecuzione dell'attività d'impresa, e segnatamente degli impianti, delle attrezzature e dell'immobile sito in Misinto. In relazione a tale immobile – gravato da un'ipoteca in favore della Banca di Credito Cooperativo di Barlassina per complessivi € 331.493,71 – il piano prevede il pagamento delle rate alla loro scadenza, mediante risorse provenienti dalla continuità aziendale, secondo quanto previsto dall'art. 100, comma 2, CCII. Conseguentemente, atteso che le rate aventi scadenza nel periodo di esecuzione del piano ammontano a complessivi € 192.446, detto importo proveniente dai flussi della continuità (ed ulteriore rispetto ai € 250.000 destinati ai creditori concorsuali) sarà destinato al soddisfacimento del creditore ipotecario;
- il realizzo dei crediti per € 216.964 e delle disponibilità liquide per € 96.073;
- l'apporto di finanza esterna per complessivi € 227.742;
- le **risorse generate dall'esecuzione del piano** ammontano a € 983.225, come risulta dal seguente prospetto:

| Risorse | |
|---|----------------|
| Disponibilità liquide | 96.073 |
| Flussi di cassa da continuità | 250.000 |
| Flussi di cassa a favore del creditore ipotecario | 192.446 |
| Crediti verso clienti | 216.964 |
| Impegno Conti per Equiteria | 17.742 |
| Nuova Finanza | 210.000 |
| Totale Risorse | 983.225 |

- l'**esposizione debitoria** della società, all'esito delle rettifiche effettuate, ammonta a complessivi € 3.821.656 e risulta così composta:

Crediti prededucibili

- € 127.131 per il compenso di natura prededucibile spettante al Commissario Giudiziale, dott. Ciro Fiore, ed al Commissario Giudiziale nominato nella precedente procedura di concordato preventivo, dott.ssa Denise Mapelli

Crediti assistiti da ipoteca e privilegio speciale

- € 331.498 relativi al credito vantato dalla Banca di Credito Cooperativo di Barlassina ed assistito da garanzia ipotecaria sull'immobile sito in Misinto.

Crediti assistiti da privilegio generale

- € 71.151 relativi a crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-*bis* n. 1 c.c.;
- € 112.840 relativi a crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-*bis* n. 2 c.c.;
- € 22.876 relativi a crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-*bis* n. 5 c.c.
- € 427.061 relativi a crediti previdenziali assistiti dal privilegio di cui all'art. 2753 c.c. e collocati al n. 1 nell'elencazione di cui all'art. 2778 c.c.;
- € 13.207 relativi a crediti previdenziali assistiti dal privilegio di cui all'art. 2753 c.c. e collocati al n. 8 nell'elencazione di cui all'art. 2778 c.c.;
- € 367.590 relativi a crediti tributari assistiti dal privilegio di cui all'art. 2752, primo comma, c.c. e collocati al n. 18 nell'elencazione di cui all'art. 2778 c.c.;
- € 632.744 relativi a crediti tributari assistiti dal privilegio di cui all'art. 2752, terzo comma, c.c. e collocati al n. 19 nell'elencazione di cui all'art. 2778 c.c.;
- € 97.486 relativi a crediti tributari vantati dagli enti locali ed assistiti dal privilegio di cui all'art. 2752, quarto comma, c.c. e collocati al n. 20 nell'elencazione di cui all'art. 2778 c.c.;

Crediti chirografari

- € 13.331 relativi a crediti previdenziali di natura chirografaria *ab origine*;
- € 29.812 relativi a crediti vantati dagli enti locali di natura chirografaria *ab origine*;
- € 339.429 relativi a crediti vantati da fornitori (di cui € 283.452 vantati da "imprese minori");

- € 17.061 relativi a crediti bancari assistiti da garanzie personali e reali rilasciate dai soci;
- € 266.329 relativi a crediti vantati dai soci;

Fondi rischi

- € 15.000 relativo ai crediti privilegiati;
 - € 50.000 relativo ai crediti chirografari;
 - € 887.110 relativo ai crediti eventuali vantati da Equiteria s.r.l.
- la **proposta** formulata ai creditori prevede il pagamento integrale:
 - dei crediti di rango preeducibile;
 - dei crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-*bis* n. 1 c.c. entro trenta giorni dall'omologa;
 - dei crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-*bis* n. 2 c.c. entro trenta giorni dall'omologa;
 - dei crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-*bis* n. 5 c.c. entro trenta giorni dall'omologa;
 - tali creditori privilegiati, in quanto soddisfatti in denaro ed integralmente entro 30 giorni dall'omologazione, non hanno diritto di voto;
 - i restanti creditori partecipano invece alle votazioni e sono suddivisi nelle seguenti **classi** (con la precisazione che si seguirà la numerazione contenuta nella proposta, atteso che nella stessa vengono enumerate anche le classi non votanti):
 - **CLASSE 5:** comprende la parte capiente sul valore di liquidazione dei crediti di natura previdenziale assistiti dal privilegio di cui all'art. 2753 c.c. e collocati al n. 1 nell'elencazione di cui all'art. 2778 c.c., ammontante a € 54.760;
 - **CLASSE 6:** comprende la parte degradata al chirografo dei crediti di natura previdenziale originariamente assistiti dal privilegio di cui all'art. 2753 c.c. e collocati al n. 1 nell'elencazione di cui all'art. 2778 c.c., ammontante a € 372.301. Viene previsto il soddisfacimento nella misura del 22%, per complessivi € 81.906;
 - **CLASSE 7:** comprende i crediti integralmente degradati al chirografo, originariamente assistiti dal privilegio di cui all'art. 2753 c.c. e collocati al n. 8 nell'elencazione di cui all'art. 2778 c.c., per un importo di € 13.207. Viene previsto il soddisfacimento nella misura del 21,50%, per complessivi € 2.840;

- **CLASSE 8:** comprende i crediti integralmente degradati al chirografo, originariamente assistiti dal privilegio di cui all'art. 2752 c.c. e collocati al n. 18 nell'elencazione di cui all'art. 2778 c.c., per un importo di € 367.590. Viene previsto il soddisfacimento nella misura del 21%, per complessivi € 77.194;
 - **CLASSE 9:** comprende i crediti integralmente degradati al chirografo, originariamente assistiti dal privilegio di cui all'art. 2752 c.c. e collocati al n. 19 nell'elencazione di cui all'art. 2778 c.c., per un importo di € 632.744. Viene previsto il soddisfacimento nella misura del 20,50%, per complessivi € 129.713;
 - **CLASSE 10:** comprende i crediti integralmente degradati al chirografo, originariamente assistiti dal privilegio di cui all'art. 2752 c.c. e collocati al n. 20 nell'elencazione di cui all'art. 2778 c.c., per un importo di € 97.486. Viene previsto il soddisfacimento nella misura del 20%, per complessivi € 19.497;
 - **CLASSE 11:** comprende i crediti chirografari *ab origine* vantati dall'INPS, per un importo di € 13.331. Viene previsto il soddisfacimento nella misura del 10%, per complessivi € 1.333,10;
 - **CLASSE 12:** comprende i crediti chirografari *ab origine* vantati dagli enti locali, per un importo di € 29.812. Viene previsto il soddisfacimento nella misura del 10%, per complessivi € 2.981,20;
 - **CLASSE 13:** comprende i crediti chirografari vantati dai fornitori non qualificabili come "*imprese minori*" ai sensi dell'art. 85, comma terzo, CCII, per un importo di € 55.977. Viene proposto il pagamento nella misura del 10%, per complessivi € 5.597,70;
 - **CLASSE 14:** comprende i crediti chirografari vantati dai fornitori qualificabili come "*imprese minori*" ai sensi dell'art. 85, comma terzo, CCII, per un importo di € 283.452. Viene proposto il pagamento nella misura del 10%, per complessivi € 28.345,20;
 - **CLASSE 15:** comprende i crediti chirografari vantati dai creditori bancari e finanziari assistiti da garanzie rilasciate dai soci, per un importo di € 17.061. Viene proposto il pagamento nella misura dell'8%, per complessivi € 1.365.
- la proposta prevede inoltre:

- un fondo rischi privilegiato di € 25.000, in relazione al quale viene previsto il soddisfacimento integrale;
- un fondo rischi chirografario di € 50.000, in relazione al quale viene previsto un soddisfacimento nella misura del 5%, per complessivi € 2.500;
- il fondo rischi cd. “Equiteria” di € 887.110, in relazione al quale viene previsto un soddisfacimento nella misura del 2%, per complessivi € 17.742 che i soci si sono impegnati a versare in favore della procedura in caso di venuta a esistenza del credito.

Sintesi della proposta concordataria

| SINTESI PIANO | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Risorse | | | | 31/12/26 | 31/12/27 | 31/12/28 | 31/12/29 | 31/12/30 |
| Disponibilità liquide | | | | 96.073 | 56.073 | 40.000 | 0 | 0 |
| Flussi di cassa da continuità | | | | 250.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Flussi di cassa a favore del creditore ipotecario | | | | 192.446 | 44.330 | 34.842 | 36.260 | 37.738 |
| Crediti verso clienti | | | | 216.964 | 66.964 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Impegno Conti per Equiteria | | | | 17.742 | 0 | 0 | 0 | 8.871 |
| Nuova Finanza | | | | 210.000 | 0 | 120.000 | 50.000 | 40.000 |
| Totale Risorse | | | | 983.225 | 217.368 | 294.842 | 186.260 | 186.609 |
| Classi | La C2 Compensati Curvati S.r.l. | | | Piano di Rimborso | | | | |
| | Passivo | % | Fabbisogno | 31/12/26 | 31/12/27 | 31/12/28 | 31/12/29 | 31/12/30 |
| | 127.131 | 100,00% | 127.131 | 0 | (93.832) | 0 | 0 | (33.298) |
| | 127.131 | | 127.131 | 0 | (93.832) | 0 | 0 | (33.298) |
| IPO | 192.446 | 100,00% | 192.446 | (44.330) | (34.842) | (36.260) | (37.738) | (39.276) |
| | 192.446 | | 192.446 | (44.330) | (34.842) | (36.260) | (37.738) | (39.276) |
| 1 | 15.000 | 100,00% | 15.000 | (3.000) | (3.000) | (3.000) | (3.000) | (3.000) |
| Ibis | 10.000 | 100,00% | 10.000 | 0 | (10.000) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 71.151 | 100,00% | 71.151 | 0 | (71.151) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 112.840 | 100,00% | 112.840 | 0 | (112.840) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 22.876 | 100,00% | 22.876 | 0 | (22.876) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 427.061 | 12,82% | 54.760 | 0 | (54.760) | 0 | 0 | 0 |
| | 13.207 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 367.590 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 632.744 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 97.486 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.769.955 | | 286.627 | (3.000) | (274.627) | (3.000) | (3.000) | (3.000) |
| 6 | 372.301 | 22,00% | 81.906 | 0 | 0 | (81.906) | 0 | 0 |
| 7 | 13.207 | 21,50% | 2.840 | 0 | 0 | (2.840) | 0 | 0 |
| 8 | 367.590 | 21,00% | 77.194 | 0 | 0 | (38.597) | (38.597) | 0 |
| 9 | 632.744 | 20,50% | 129.713 | 0 | 0 | (64.856) | (64.856) | 0 |
| 10 | 97.486 | 20,00% | 19.497 | 0 | 0 | 0 | (9.749) | (9.749) |
| Chiro 11 | 13.331 | 10,00% | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1.333) |
| Chiro 12 | 29.812 | 10,00% | 2.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2.981) |
| Chiro 13 | 55.977 | 10,00% | 5.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5.598) |
| Chiro 14 | 283.452 | 10,00% | 28.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | (28.345) |
| Chiro 15 | 17.061 | 8,00% | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1.365) |
| Chiro 16 | 50.000 | 5,00% | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2.500) |
| Chiro 17 | 887.110 | 2,00% | 17.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | (17.742) |
| | 1.336.743 | | 371.014 | 0 | 0 | (188.199) | (113.202) | (69.613) |
| | 3.426.275 | | 977.217 | (47.330) | (403.301) | (227.458) | (153.940) | (145.187) |
| | | | 6.008 | 170.037 | 61.578 | 20.379 | 53.049 | 6.008 |

- la proposta prevede che i pagamenti verranno effettuati secondo le seguenti **modalità temporali**:

| CASH FLOW | | omologa | | | | | | | | |
|---|--|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Incassi | | 30/06/25 | 31/12/25 | 31/12/26 | 31/01/27 | 31/03/27 | 31/12/27 | 31/12/28 | 31/12/29 | 31/12/30 |
| Disponibilità liquide | | | 25.000 | 31.073 | 10.000 | | 30.000 | | | |
| Flussi di cassa da continuità | | | | 50.000 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Flussi di cassa a favore del cred. ipo. | | | 10.853 | 33.478 | 2.832 | 5.786 | 26.224 | 36.260 | 37.738 | 39.276 |
| Crediti verso clienti | | | 26.964 | 40.000 | | 10.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Impegno Conti per Equiteria | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.871 | 8.871 |
| Nuova Finanza | | | | | 120.000 | | | 50.000 | 40.000 | |
| Totale Risorse | | 0 | 62.817 | 154.551 | 132.832 | 15.786 | 146.224 | 186.260 | 186.609 | 98.147 |
| Pagamenti | | 30/06/25 | 31/12/25 | 31/12/26 | 31/01/27 | 31/03/27 | 31/12/27 | 31/12/28 | 31/12/29 | 31/12/30 |
| Spese di Procedura | | 127.131 | | | (93.832) | | | | | (33.298) |
| Prededuzione | | 127.131 | | | | | | | | |
| Creditorie Ipotecario | | 192.446 | | | (2.832) | (5.786) | (26.224) | (36.260) | (37.738) | (39.276) |
| Ipotecario | | 192.446 | | | | | | | | |
| Fondo Rischi Privilegiato | | 15.000 | | (3.000) | | (3.000) | | (3.000) | (3.000) | (3.000) |
| Fondo Rischi interessi privilegio | | 10.000 | | | (10.000) | | | | | |
| Dipendenti (art. 2751 bis n. 1) | | 71.151 | | | (71.151) | | | | | |
| Professionisti (art. 2751 bis n. 2) | | 112.840 | | | | | (112.840) | | | |
| Artigiani (art. 2751 bis n. 5) | | 22.876 | | | | | (22.876) | | | |
| Previdenza (art. 2753 - 2778 n.1) | | 427.061 | | | | | (54.760) | | | |
| Previdenza (art. 2753 - 2778 n.8) 50% | | 13.207 | | | | | | | | |
| Erario (art. 2752 c.1 - 2778 n.18) | | 367.590 | | | | | | | | |
| Erario (art. 2752 c.3 - 2778 n.19) | | 632.744 | | | | | | | | |
| Tributi Locali (art. 2753 - 2778 n.20) | | 97.486 | | | | | | | | |
| Privilegio | | 1.769.955 | | | | | | | | |
| Previdenza (art. 2753 - 2778 n.1) deg.to | | 372.301 | | | | | | (81.906) | | |
| Previdenza (art. 2753 - 2778 n.8) 50% | | 13.207 | | | | | | (2.840) | | |
| Erario (art. 2752 c.1 - 2778 n.18) deg.to | | 367.590 | | | | | | (38.597) | (38.597) | |
| Erario (art. 2752 c.3 - 2778 n.19) deg.to | | 632.744 | | | | | | (64.856) | (64.856) | |
| Tributi Locali degradati (art. 84 c.5) | | 97.486 | | | | | | | (9.749) | (9.749) |
| Previdenza (art. 2753 - 2778 n.8) 50% | | 13.331 | | | | | | | | (1.333) |
| Tributi Locali (sanzioni ed interessi) | | 29.812 | | | | | | | | (2.981) |
| Fornitori | | 55.977 | | | | | | | | (5.598) |
| Fornitori (limite art. 85 c.3) | | 283.452 | | | | | | | | (28.345) |
| Banche (garantite) | | 17.061 | | | | | | | | (1.365) |
| Fondo Rischi Chirografario | | 50.000 | | | | | | | | (2.500) |
| Fondo Rischi Equiteria | | 887.110 | | | | | | | | (17.742) |
| Chirografario | | 1.336.743 | | | | | | | | |
| Totale Esborso | | 0 | (10.853) | (36.478) | (177.815) | (8.786) | (216.700) | (227.458) | (153.940) | (145.187) |
| Totali progressivi | | 0 | 51.964 | 170.077 | 125.055 | 132.055 | 61.578 | 20.379 | 53.049 | 6.008 |

- con riguardo al **raffronto tra la prospettiva liquidatoria e quella concordataria**, la società ha precisato che, soltanto in caso di omologazione del concordato preventivo:

- i creditori potrebbero beneficiare dei flussi derivanti dalla prosecuzione della continuità aziendale, non potendo postularsi un esercizio provvisorio nell'ambito della liquidazione giudiziale, stante il rilevante apporto di natura personale del socio Fabio Conti che verrebbe meno in tale ipotesi;
- l'attivo realizzabile nella liquidazione giudiziale ammonterebbe a € 917.877 e sarebbe pertanto inferiore rispetto a quello realizzabile in caso di omologazione del concordato preventivo, pari a € 983.225;
- verrebbe messa a disposizione dei creditori la finanza esterna;

Considerato in diritto che:

- l'art. 47 CCII prevede che l'apertura del concordato preventivo in continuità aziendale debba essere disposta previa verifica della *"ritualità della proposta"*, fermo restando che la domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile *"se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali"*;

- l'ampiezza del sindacato del Tribunale ai fini dell'apertura del concordato preventivo è stata di recente scrutinata dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 9605/2026, ove si è condivisibilmente affermato che *“ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. b, c.c.i.i., il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità, svolto dal tribunale per l'apertura della relativa procedura, non si può arrestare ad una valutazione di mera ritualità formale della domanda e di esistenza della prevista documentazione, ma deve estendersi – oltre che alla valutazione della fattibilità, in termini di non manifesta inidoneità del piano – al contenuto della proposta e dei documenti, secondo uno scrutinio di legalità sostanziale, di ampiezza pari a quella richiesta ai fini della successiva omologazione del concordato”*;
- in particolare, il vaglio del Tribunale in sede di apertura dovrà riguardare:
 - la sussistenza dei presupposti per l'accesso al concordato preventivo, con particolare riferimento:
 - (i) alla competenza territoriale del Tribunale adito;
 - (ii) alla completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 39 CCII, alla circostanza che la decisione di accedere allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza sia stata decisa in via esclusiva dagli amministratori o dai liquidatori e che la stessa risulti da un verbale redatto dal notaio, come prescritto dall'art. 120-bis CCII;
 - (iii) ai requisiti dimensionali dell'impresa, non potendo accedere al concordato preventivo l'impresa che sia qualificabile come *“minore”* ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), CCII;
 - (iv) alla sussistenza di uno stato di crisi o di insolvenza;
 - il contenuto del piano di concordato, il quale deve essere conforme a quanto prescritto dall'art. 87 CCII;
 - la coerenza della relazione del professionista indipendente alla luce dell'*iter* logico argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società;
 - il rispetto dei criteri di formazione delle classi;
 - la circostanza che il valore di liquidazione sia distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, ossia secondo la regola della *“priorità assoluta”*; il rispetto della regola della *“priorità relativa”* con

riferimento alla distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione non rileva, invece, ai fini dell'apertura del concordato preventivo, bensì unicamente in relazione al giudizio di omologazione, come chiarito dall'art. 84, comma 6, CCII nella versione modificata dal cd. “*correttivo-ter*”;

- alla non manifesta inadeguatezza del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati (art. 47, comma 1, lett. b, CCII). In particolare, con specifico riferimento alla continuità aziendale, anche indiretta, è necessario che nel piano siano analiticamente indicati i costi e i ricavi attesi, il fabbisogno finanziario e le relative modalità di copertura, come prescritto dall'art. 87, comma 1, lett. f), CCII.

Ritenuto che:

- sussistono pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 CCII, atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in Misinto (MB), Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
- sussiste la legittimazione della ricorrente alla proposizione di una domanda volta all'omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale ai sensi dell'art. 84 CCII, atteso che:
 - la stessa esercita attività di impresa commerciale in quanto si occupa principalmente di “*lavorazione di compensati e legni curvati*”;
 - non si tratta di un'impresa minore, essendo sufficiente rilevare che, dal bilancio relativo all'esercizio 2024, sono emersi ricavi per € 976.859;
- l'accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è stato deciso, in via esclusiva, dagli amministratori; tale decisione risulta da verbale redatto da notaio ed è stata depositata e iscritta nel Registro delle Imprese, in conformità a quanto statuito dall'art. 120-*bis* CCII;
- la società versa quantomeno in uno stato di crisi, atteso che i flussi di cassa prospettici non risultano senz'altro idonei a far fronte integralmente alle obbligazioni gravanti sulla società nei prossimi dodici mesi;
- è stata allegata al ricorso la documentazione prevista dall'art. 39 CCII;
- il piano concordatario presenta il contenuto prescritto dall'art. 87 CCII;

- con specifico riferimento al contenuto del piano e della proposta concordataria, occorre preliminarmente svolgere le seguenti considerazioni sui profili di maggiore complessità:

1. Sulla corretta determinazione del valore di liquidazione

L'art. 87, comma 1, lett. c, CCII prevede che nel piano concordatario debba essere esplicitato *“il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese”*.

Nella predisposizione di una proposta di concordato preventivo in continuità, l'esatta determinazione del *“valore di liquidazione”* del patrimonio sociale risulta necessaria:

- per poter accertare che sia garantito ai creditori un soddisfacimento non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, risultando altrimenti fondate le eventuali opposizioni all'omologazione proposte ai sensi dell'art. 112, comma terzo, CCII;
- per poter correttamente individuare la parte dell'attivo che dovrà essere distribuita nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione (ossia secondo la regola della cd. priorità assoluta), come prescritto dall'art. 84, comma sesto, CCII;
- per poter determinare la misura in cui è ammessa la cd. falcidia dei crediti privilegiati disciplinata dall'art. 84, comma quinto, CCII, considerato che tale disposizione consente la soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati *“purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o al diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da un professionista indipendente”*.

Ritiene il Tribunale che, all'esito delle integrazioni richieste e dei chiarimenti resi dalla società, il valore di liquidazione sia stato determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 87, comma 1, lett. c, CCII.

In primo luogo, deve darsi atto che la società ha esplicitato le ragioni sottese alla scelta di considerare la liquidazione dei beni secondo una prospettiva atomistica, in luogo

dell'individuazione del valore complessivo dell'azienda che verrebbe realizzato in caso di cessione unitaria della stessa.

A tal riguardo, la ricorrente ha affermato che *“per comprendere l'opzione della Società è opportuno rappresentare la struttura organizzativa della Società. Come già descritto, LA C2 ha alle sue dipendenze n. 3 operai e n. 1 impiegata; oltre alle prestazioni dei dipendenti, la Società si avvale dell'apporto dei soci Fabio Conti e Alberto Conti. Precisamente il signor Alberto Conti, insieme ai tre operai, si occupa della produzione mentre l'attività commerciale, di programmazione e di sviluppo del business è seguita esclusivamente dal signor Fabio Conti. È, infatti, quest'ultimo ad avere e mantenere i contatti con i clienti del settore curvato e soprattutto del settore equitazione; il signor Fabio Conti nel corso degli anni ha avuto modo di fidelizzare i rapporti con i clienti, i quali hanno sempre avuto quest'ultimo come proprio esclusivo punto di riferimento. È evidente che, qualora dovesse venire meno l'apporto del signor Fabio Conti, il know how commerciale - aziendale si disperderebbe immediatamente e, con ogni probabilità, i clienti della Società seguirebbero il signor Conti che, in caso di liquidazione giudiziale, si troverebbe costretto a mettere a disposizione la propria professionalità in favore di operatori terzi. L'organizzazione aziendale non è, in altri termini, tale da consentire, in assenza del contributo del signor Fabio Conti, una continuazione, neppure minimale, dell'attività imprenditoriale della Società”*.

Alla luce dei chiarimenti forniti sul punto dalla società, ritiene il Tribunale che possa ritenersi ragionevole l'assunto secondo cui, in assenza dell'apporto degli amministratori, verrebbe meno qualsiasi prosecuzione dei rapporti commerciali e di conseguenza non potrebbe essere ceduta unitariamente alcuna azienda.

Per quanto concerne invece il **valore dei beni** di cui è proprietaria la società:

- il valore del compendio immobiliare sito nel Comune di Misinto è stato determinato in € 489.840, in conformità alle risultanze della perizia di stima redatta dall'ing. Norberto Riva, in relazione alla quale non sono emerse criticità;
- il valore dei macchinari è stato determinato in € 100.000, in conformità alla perizia di stima redatta da IVG Monza;
- il valore dalle rimanenze di magazzino è stato determinato in € 15.000, il quale è stato confermato dal parere di congruità rilasciato da IVG Monza.

Ritiene inoltre il Tribunale che debba allo stato ritenersi condivisibile – fatti salvi gli ulteriori accertamenti che dovranno essere effettuati dal Commissario Giudiziale – la

sceita di non attribuire alcun valore di liquidazione derivante dall'esercizio di azioni revocatorie e di responsabilità.

2. Sulla formazione delle classi

L'art. 85 CCII – rubricato “*suddivisione dei creditori in classi*” – prevede che nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria.

Alla luce della definizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. r), CCII, per “*classe di creditori*” si intende “*un insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei*”.

Il Codice della Crisi e dell'Insolvenza, al pari della legge fallimentare, non chiarisce espressamente cosa si intenda per “*posizione giuridica*” e per “*interessi economici*”, la cui omogeneità costituisce presupposto per la corretta formazione delle classi.

Tali concetti sono stati tuttavia definiti dalla giurisprudenza di legittimità, che con orientamento consolidato ha affermato che “*l'omogeneità delle posizioni giuridiche, quale criterio volto a garantire sul piano formale le posizioni più o meno avanzate delle aspettative di soddisfo, riguarda la natura oggettiva del credito e concerne le qualità intrinseche delle pretese creditorie, tenendo conto dei loro tratti giuridici caratterizzanti, del carattere chirografario o privilegiato, della eventuale esistenza di contestazioni nella misura o nella qualità del credito, della presenza di un eventuale titolo esecutivo provvisorio. L'omogeneità degli interessi economici, essendo un criterio volto a garantire sul piano sostanziale la par condicio, ha riguardo alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito (banche, fornitori, lavoratori dipendenti, ecc.) e al peculiare tornaconto vantato dal suo titolare (in ragione ad esempio dell'entità del credito rispetto all'indebitamento complessivo, della presenza di coobbligati o dell'eventuale interesse a proseguire il rapporto con l'imprenditore in crisi), al fine di garantire secondo canoni di ragionevolezza una maggiore adeguatezza distributiva in presenza di condizioni di omogeneità di posizione. Ne sovviene che i criteri in parola, distinti e concorrenti, debbono essere congiuntamente esaminati per verificare l'omogeneità dei crediti raggruppati, ove l'imprenditore intenda prevedere una suddivisione in classi; tale omogeneità non può però essere predicata in termini di assoluta identità o coincidenza (dato che, ove così fosse, sarebbe possibile formare classi soltanto in presenza di crediti con caratteristiche del tutto uguali), ma consiste invece nella concorrenza di tratti principali comuni di importanza preponderante che rendano di secondario rilievo*

gli elementi differenzianti e giustifichino secondo criteri di ragionevolezza (o meritevolezza, ex art. 1322 c.c.) una comune sorte soddisfattiva delle posizioni riunite all'interno della medesima classe” (Cass. Civ. 9378/2018).

Nel concordato in continuità aziendale la formazione di specifiche classi è necessaria con riferimento:

- ai creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento;
- ai creditori titolari di garanzie prestate da terzi;
- ai creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro;
- ai creditori proponenti il concordato e alle parti ad essi correlati;
- ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione perché non ricorrono le condizioni di cui all'art. 109, comma 5, CCII;
- alle imprese titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi che non hanno superato, nell'ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a euro cinque milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci milioni e un numero medio di dipendenti pari a cinquanta.

La proposta concordataria risulta formulata nel rispetto dei criteri di formazione delle classi, atteso che i creditori privilegiati non soddisfatti integralmente entro 180 giorni dall'omologa sono stati collocati in classi separate per ciascun grado di privilegio e che sono state formate autonome classi relative ai crediti vantati dalle “*imprese minori*” ed ai crediti assistiti da garanzie di terzi.

3. Sulla distribuzione del valore di liquidazione

La distribuzione delle risorse nel concordato preventivo in continuità deve avvenire nel rispetto di regole che possono essere sintetizzate nei seguenti termini:

- il valore di liquidazione, determinato ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. c), CCII, deve essere distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione, secondo la regola della cd. “*priorità assoluta*” (APR), e di quanto previsto dall'art. 84, comma 5, CCII;
- l'art. 84, comma 5, CCII prevede che “*i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o*

dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario”;

- conseguentemente, qualora la distribuzione del valore di liquidazione secondo la regola della priorità assoluta non consenta il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati, la parte non soddisfatta deve essere trattata come credito chirografario;
- per quanto concerne invece il “*valore eccedente quello di liquidazione*” ai fini dell’omologazione del concordato “*è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore*”;
- il “*valore eccedente quello di liquidazione*” deve quindi essere anzitutto destinato ai creditori privilegiati che, non essendo stati soddisfatti integralmente sul valore di liquidazione, sono stati degradati al chirografo ai sensi dell’art. 84, comma 5, CCII. Tali crediti, pertanto, pur essendo stati degradati al chirografo, conservano una sorta di “*privilegio attenuato*”: gli stessi, infatti, non sono del tutto parificati ai crediti chirografari *ab origine* in quanto la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione deve avvenire in modo da garantire che ai creditori titolari del “*privilegio attenuato*” di rango superiore sia riservato un trattamento migliore rispetto a quello riservato ai creditori privilegiati di rango inferiore ed ai creditori chirografari *ab origine* (*cf.* in senso conforme Corte d’Appello di Milano del 20.2.2025, Pres. Mantovani est. Brena);
- le risorse esterne sono invece liberamente distribuibili.

Con riferimento all’individuazione delle risorse che devono essere distribuite secondo la regola della “*priorità assoluta*”, occorre ulteriormente precisare che la regola distributiva enunciata nel primo periodo dell’art. 84, comma sesto, CCII deve essere intesa nel senso che ad essere distribuito secondo la “*priorità assoluta*” sia l’intero “*valore di liquidazione*”, e non invece la sola parte del “*valore di liquidazione*” di cui viene effettivamente prevista la liquidazione nel piano.

Ciò risulta infatti coerente con la *ratio* della regola, volta a garantire ai creditori di ricevere quantomeno un importo pari a quello che riceverebbero in caso di apertura della liquidazione giudiziale.

Di conseguenza, atteso che in tale ultimo scenario verrebbero liquidati tutti i beni della debitrice (ivi compresi quelli che nella prospettiva concordataria risultano necessari alla prosecuzione dell'attività di impresa), è necessario che la distribuzione dell'intero "*valore di liquidazione*" avvenga secondo la regola della priorità assoluta, posto che diversamente opinando costoro otterrebbero un soddisfacimento inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Tanto premesso in linea generale, con riferimento alla proposta concordataria in esame occorre svolgere le seguenti considerazioni.

In primo luogo, deve rilevarsi che – nonostante il valore di liquidazione ammonti a € 917.877 – il piano prevede che sia distribuito nel rispetto della regola della "*priorità assoluta*" il minor importo di € 586.379.

Ciò si giustifica in ragione del fatto che il piano, in conformità a quanto previsto dall'art. 100 comma 2 CCII, prevede il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo assistito da ipoteca sull'immobile strumentale all'esercizio dell'impresa sito in Misinto.

Difatti, se da un lato è vero che in caso di apertura della liquidazione giudiziale l'immobile verrebbe venduto presumibilmente al prezzo di € 489.840, è altrettanto vero che su tale importo dovrebbe soddisfarsi prioritariamente il creditore ipotecario, il quale non è stato considerato nella proposta concordataria in conformità a quanto previsto dall'art. 100, comma 2, CCII.

Conseguentemente, considerato che il residuo debito ipotecario che verrà soddisfatto alle scadenze convenute ammonta a € 331.498, ai fini concordatari il valore dell'immobile di Misinto è in realtà pari a € 158.342 (ossia € 489.840 – € 331.498). Alla luce di quanto esposto, dovrà essere distribuito secondo la regola della priorità assoluta l'importo di € 586.379, così determinato:

- € 158.342 relativi al valore dell'immobile di Misinto;
- € 100.000 relativi al valore dei macchinari;
- € 15.000 relativi al valore delle rimanenze;
- € 216.964 relativi al valore dei crediti;
- € 96.073 relativi al valore delle liquidità.

Come risulta dal prospetto allegato dalla società ricorrente, la distribuzione di tale importo secondo la regola della priorità assoluta consentirebbe, nello scenario liquidatorio, di soddisfare integralmente i creditori prededucibili e i creditori assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-*bis* c.c. nn. 1, 2 e 5, nonché di soddisfare parzialmente il credito vantato dall'INPS assistito dal privilegio collocato al grado n. 1 nell'elencazione di cui all'art. 2778 c.c.

| VALORE DI LIQUIDAZIONE | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Risorse | | | |
| | Val. Liq.ne | Mobiliare | Immobiliare |
| Disponibilità liquide | 96.073 | 96.073 | |
| Crediti verso clienti | 216.964 | 216.964 | |
| Liquidazione Cespiti | 258.342 | 100.000 | 158.342 |
| Rimanenze | 15.000 | 15.000 | |
| Totale Risorse | 586.379 | 428.037 | 158.342 |
| La C2 Compensati Curvati S.r.l. | | | |
| | Debito | Mobiliare | Immobiliare |
| Spese di Procedura | 181.414 | 155.414 | 26.000 |
| Predeuzione | 181.414 | 155.414 | 26.000 |
| Creditore Ipotecario | 331.498 | | |
| Ipotecario | 331.498 | 0 | 0 |
| Fondo Rischi Privilegiato | 15.000 | 15.000 | |
| Fondo Rischi interessi privilegio | 10.000 | 10.000 | |
| Dipendenti (art. 2751bis n. 1) - TFR da liq. | 170.568 | 170.568 | |
| Professionisti (art. 2751bis n. 2) | 112.840 | 77.056 | 35.784 |
| Artigiani (art. 2751bis n. 5) | 22.876 | | 22.876 |
| Previdenza (art. 2753 - 2778 n.1) | 427.061 | | 73.682 |
| Previdenza (art. 2753 - 2778 n.8) 50% | 13.207 | | |
| Erario (art. 2752 c.1 - 2778 n.18) | 367.590 | | |
| Erario (art. 2752 c.3 - 2778 n.19) | 632.744 | | |
| Tributi locali (art. 2753 - 2778 n.20) | 97.486 | | |

Risulta pertanto condivisibile lo “*spacchettamento*” del credito assistito dal privilegio di grado n. 1 nelle classi 5 e 6, di cui la prima comprende la parte capiente sul valore di liquidazione e la seconda la parte degradata al chirografo.

4. Sulla fattibilità del piano

L'art. 47 CCII prevede che il concordato preventivo possa essere aperto a condizione che sia accertata la fattibilità del piano, intesa come “*non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati*”.

Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dipende, principalmente, dall'effettiva realizzazione di flussi della continuità che consentano di mettere a disposizione dei creditori l'importo di € 50.000 annuo.

A sostegno di tale assunzione, la società ha depositato il *business plan* da cui risultano i costi e i ricavi stimati per il periodo di esecuzione del piano; nella memoria

integrativa del 20.3.2026, la società ricorrente ha altresì depositato un prospetto del conto economico aggiornato al 28.2.2026 da cui emerge un risultato di esercizio pari a € 47.650, ossia quasi coincidente rispetto alle previsioni del piano.

| CONTO ECONOMICO | 28/02/26 |
|------------------------------------|-----------------|
| VALORE DELLA PRODUZIONE | |
| Ricavi vendite e prestazioni | 156.435 |
| Altri ricavi e proventi | 21 |
| Rimanenze Finali | 151.764 |
| COSTI DELLA PRODUZIONE | |
| Acquisti | (52.184) |
| Rimanenze Iniziali | (154.371) |
| Costi del personale | (34.953) |
| Costi industriali | (2.989) |
| Costi amministrativi e commerciali | (13.041) |
| Costi vari | (211) |
| Canoni leasing | (54) |
| Oneri tributari | (19) |
| Oneri diversi di gestione | (24) |
| PROVENTI E ONERI FINANZIARI | |
| Proventi finanziari | 0 |
| Oneri finanziari | (2.722) |
| Risultato esercizio | 47.650 |

Deve altresì osservarsi che, come rilevato dal Commissario Giudiziale, nonostante nel piano sia indicata la presenza di disponibilità liquide per € 96.073 e di crediti per € 216.964, parte di tali risorse è stata *medio tempore* utilizzata al fine di finanziare la prosecuzione dell'attività d'impresa.

La società ricorrente, preso atto di tali rilievi, ha affermato che i flussi provenienti dalla continuità consentiranno in ogni caso di adempiere integralmente alla proposta concordataria e, al fine di dimostrare la concreta fattibilità del piano, ha provveduto ad aprire un conto corrente dedicato all'accantonamento delle somme derivanti dalla continuità aziendale, nonché delle risorse derivanti dall'incasso dei crediti e delle disponibilità liquide eccedenti quanto necessario per la continuità aziendale.

Alla data del 10.3.2026, su tale conto corrente risultava giacente l'importo di € 25.000.

La società ha altresì manifestato l'intenzione di depositare su tale conto corrente l'importo di € 8.000 mensili, ad eccezione dei mesi di agosto e dicembre, il che consentirà di accantonare entro la fine del 2026 l'importo complessivo di € 90.000, ossia quanto previsto dal piano concordatario.

Alla luce di quanto esposto, ritiene il Tribunale che – fermi restando gli ulteriori accertamenti che dovranno essere svolti dal Commissario Giudiziale – il piano

predisposto dalla società ricorrente non sia manifestamente inidoneo al raggiungimento degli obiettivi e superi quindi il vaglio di ritualità.

Deve rilevarsi infine che il Commissario Giudiziale, nel parere depositato il 27.3.2026, ha evidenziato che sarebbe opportuno che gli importi destinati ai creditori concordatari vengano versati direttamente su un conto corrente intestato alla procedura concorsuale: il Tribunale invita pertanto la società a procedere secondo le modalità indicate dal Commissario Giudiziale.

Ritenuto conclusivamente che la proposta concordataria abbia **superato positivamente il vaglio sulla ritualità** della stessa demandato al Tribunale dall'art. 47, comma 1, lett. b), CCII, considerato che:

- sussistono i presupposti per l'accesso alla procedura;
- il piano di concordato presenta il contenuto prescritto dall'art. 87 CCII;
- la relazione del professionista indipendente, dott. Marco Vigna Taglianti, anche alla luce delle integrazioni effettuate, appare allo stato sufficientemente analitica, esaustiva e coerente.
- sono stati rispettati i criteri di formazione delle classi;
- il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della regola della "*priorità assoluta*";
- non è emersa una manifesta inattitudine del piano al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- nella proposta sono indicate le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale, il che consente la formazione di un consenso informato in capo ai creditori in ordine alla convenienza della proposta

P.Q.M.

Visti gli artt. 47 e 84 e ss. CCII;

DICHIARA APERTA la procedura di concordato preventivo nei confronti di **LA C2 COMPENSATI CURVATI S.R.L.** (C.F.: 07466810962) con sede legale in Misinto (MB), via dei Guasti n. 15.

NOMINA Giudice Delegato il dott. Francesco Ambrosio.

CONFERMA il Commissario Giudiziale dott. Ciro Fiore.

DETERMINA in € 20.000 la somma ulteriore a copertura parziale delle spese di procedura da versarsi nel termine di quindici giorni sul conto corrente bancario intestato alla procedura.

STABILISCE, tenuto conto del numero dei creditori e dell'entità del passivo, il giorno 1.11.2026 ed il giorno 15.11.2026 quali date rispettivamente iniziali e finali per l'espressione del voto dei creditori da far pervenire mediante posta elettronica certificata al Commissario Giudiziale.

CONFERMA l'obbligo del debitore di presentare il giorno 10 di ogni mese un rendiconto delle entrate e delle uscite, nonché una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

DISPONE che il Commissario Giudiziale provveda:

I. agli adempimenti di cui agli artt. 103 e 104 CCII, procedendo alle comunicazioni di cui all'art. 104, comma 2, CCII ed agli avvertimenti ivi previsti entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento; tra gli avvisi che l'organo commissariale è tenuto a dare ai creditori andrà inserito anche l'avvertimento che il voto tramite rappresentante sarà ritenuto valido solo se la relativa procura sia trasmessa contestualmente all'espressione di voto;

II. a quanto prescritto dall'art. 105 comma 1, 2 e 3 CCII e, quindi, a depositare nel fascicolo telematico la relazione particolareggiata almeno 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione è trasmessa al Pubblico Ministero;

III. a illustrare almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, ai sensi dell'art. 107 comma 3 CCII, la sua relazione e la proposta definitiva nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 5 CCII, le eventuali informazioni aggiuntive o sopravvenute (es. andamento della continuità e rispetto degli assunti del piano) che i creditori devono conoscere ai fini del voto, con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli interessati e da depositare nella cancelleria del Giudice Delegato. Alla relazione dovrà essere allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi;

IV. ad avvisare i creditori – con la comunicazione di cui all'art. 104, comma 2 - che, ai sensi dell'art. 107 comma 4, CCII almeno 10 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso e i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni sui crediti da ammettersi al voto a mezzo posta elettronica certificata indirizzata al

commissario giudiziale. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, fornendo al giudice gli opportuni chiarimenti;

V. a comunicare ex art. 107, comma 5, CCII ai creditori, al debitore ed agli altri interessati le osservazioni e contestazioni pervenute, informando il Giudice Delegato con nota alla quale allegare le osservazioni medesime e un proprio succinto parere sulle osservazioni e contestazioni, eventualmente depositando l'elenco modificato dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi;

VI. a depositare ex art. 107, comma 6, CCII la Relazione definitiva nel fascicolo telematico e comunicarla ai creditori, al debitore e agli interessati almeno 7 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto;

VII. a redigere, all'esito della votazione, ai sensi dell'art. 110 CCII apposita relazione in cui siano inseriti: i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; i creditori che non hanno esercitato il voto e l'ammontare dei loro crediti. Alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti. La relazione deve essere depositata nel fascicolo telematico il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto;

VIII. a depositare entro 10 giorni dall'esito delle votazioni la segnalazione se il debitore abbia chiesto, all'esito del voto, l'omologa ai sensi dell'art. 112 comma 2 CCII.

Si comunichi alla Ricorrente, al Commissario Giudiziale ed al Pubblico Ministero. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile in data 4 maggio 2026.

Il Giudice Estensore
dott. Francesco Ambrosio

Il Presidente
dott.ssa Caterina Giovanetti

